



FNOMCeO

Roma, 19 APR. 2010

FNOMCEO 19/04/10
RGP.0004420 2010
CI. 01.09.01/1

Prot. N°: —

Rif. Nota:

Resp. Proced.:

Resp. Istrut.: - Dr.ssa Cecilia d'Addio

OGGETTO:

➤ Decreto 17 dicembre 2009 – Sistema SISTRI – applicabilità ai medici ed odontoiatri.

COMUNICAZIONE N. 33

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DEGLI ISCRITTI ALLE
COMMISSIONI DEGLI ALBI DEGLI
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Facendo seguito alla Comunicazione n. 23/2010 in merito all'applicazione ai professionisti medici ed odontoiatri del Decreto del 17 dicembre 2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art.189 del D.Lgs.152/2006 e dell'art.14 – bis del D.L.78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009" e ad osservazioni inviate alla Federazione da alcuni consulenti degli Ordini concernenti i soggetti obbligati ad iscriversi al sistema suddetto si comunica quanto segue.

L'art.189, comma 3, del D.Lgs.152/2006 individua le categorie di soggetti obbligati ad iscriversi al sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI istituito con il decreto su menzionato.

Tra i soggetti obbligati sono individuati, oltre a quelli indicati nella precedente comunicazione FNOMCeO, anche i produttori iniziali di rifiuti pericolosi quando gli stessi siano costituiti in forma di impresa o di ente.

E' necessario chiarire a questo proposito che nel momento in cui l'attività professionale del medico e dell'odontoiatra viene esercitata in un forma societaria non è la persona fisica che deve aderire al sistema SISTRI bensì la persona giuridica presso la quale esercita l'attività il singolo professionista.

L'attività di coordinamento ed indirizzo esercitata dalla Federazione è indirizzata nei confronti degli Ordini provinciali e dei medici ed odontoiatri iscritti agli albi qualora si presentino problematiche legate all'esercizio dell'attività dei singoli professionisti.

